

Statuto dell'Associazione

Gruppo dei Giovani Artisti G.A.G. - APS

Art. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1. In conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa _“Gruppo dei Giovani Artisti G.A.G. APS_” con sede in _Genova. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e succursali in tutto in territorio dello stato italiano e all'Estero. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e ai registri nei quali è iscritta.

1.2 L'Associazione è apartitica e apolitica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi ed è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3 L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica ed amministrativa, aderisce e si propone di aderire ad altre Reti associative con le medesime finalità, adottandone anche tessere associative istituzionali, condividendone le finalità sociali e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene riconosciuta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). L'affiliazione a Associazioni APS ed ETS determinerà altresì l'adesione dell'Associazione ad eventuali Reti associative, anche Nazionali, dalle stesse costituite e/o promosse o a cui la medesima aderisce.

1.5 Le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i Soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.6 L'Associazione accoglie e promuove esperienze di cultura, di volontariato, servizio civile, associazionismo e cooperazione.

1.7 Il logo nazionale di Gruppo dei Giovani Artisti G.A.G. - Associazione di Promozione Sociale – Ente di Terzo Settore e la denominazione Teatro G.A.G. Associazione di Promozione Sociale – Ente di Terzo Settore (o acronimi APS - ETS) sono di esclusiva titolarità di Gruppo dei Giovani Artisti G.A.G. (Sede Nazionale) e possono essere utilizzati esclusivamente dalle Associazioni affiliate e/o convenzionate.

Art. 2 - FINALITA' (OGGETTO)

2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire senza scopo di lucro, con finalità culturali, civiche, solidaristiche, di utilità sociale, la promozione culturale nei confronti degli associati e/o di terzi per il perseguimento del bene comune, che effettua tramite:

2.1.1 Elaborazione e allestimento di progetti culturali, manifestazioni, festival, spettacoli di prosa e musicali, reading di poesia, film, documentari, audiolibri, audiovisivi. Inoltre: concorsi per attori, registi, autori, costumisti, tecnici, mostre d'arte, fotografia, cinema, arti visive, podcast. E ogni altra forma di manifestazione artistica, oltre a tavole rotonde e convegni. Le prove e rappresentazioni si intendono programmate in teatri, luoghi storici, spazi aperti, set cinematografici, scuole, università e ovunque si ritenga necessario. Potranno essere utilizzati studi di registrazione per il perseguimento delle finalità sociali e per uso didattico-formativo. Potranno essere organizzate tournées in Italia e all'estero.

2.1.2 Collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, nonché produzioni teatrali, cinematografiche, televisive, di doppiaggio, di audiolibri ed editori al fine di sviluppare progetti culturali, artistici e didattici pertinenti alle attività sopra indicate.

2.2 Caratterizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria per attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di spettacolo, di formazione e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire

come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

3.3 Costituzione di una rete informativa sui settori dello spettacolo di competenza destinata anche al pubblico e redazione di progetti in Convenzione con Enti pubblici e Associazioni.

Art. 3 – ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- radiodiffusione sonora anche tramite podcast a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici, dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D. L. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, inoltre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e successive integrazioni, oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

- a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi del teatro, del cinema, della musica, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (musicale, teatrale e video-discografica), delle arti figurative, della moda, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- b) Organizzare di stage, workshop, masterclass, seminari, winter e summer school su recitazione, media (doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering, ripresa televisiva e cinematografica, podcast), mestieri dello spettacolo (illuminotecnica, costumistica, trucco teatrale, scenotecnica, mimo) e sceneggiatura. A questi si aggiunge un'attenzione particolare rivolta al mondo del lavoro nello spettacolo, laddove si riprende una direttiva della Comunità europea che descrive le associazioni artistiche come capaci di aiutare le industrie tradizionali attraverso la predisposizione di progetti creativi e formativi, per cui sono previste anche azioni di team building.
- c) Curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività di spettacolo, culturali ed artistiche, tali da favorire un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;

- d) Intervenire sulle istituzioni pubbliche perché sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno culturale, artistico e sociale, per tutti i cittadini;
- e) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura con l'obiettivo di incentivarne lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione di un vero e proprio movimento critico e di opinione culturale;
- f) Sostenere la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività culturali e sociali, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza delle forme di spettacolo;
- g) Attivare partenariati e convenzioni con realtà produttive nazionali ed estere afferenti gli scopi dell'Associazione per la realizzazione dei progetti comuni; attivare gemellaggi con analoghe istituzioni europee; collaborare con Università, scuole e Associazioni;
- h) Costituire realtà artistiche (compagnie, formazioni) con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo tramite la collaborazione con professionisti in grado di rispondere alle esigenze culturali ed educative che un'ottima educazione artistica richiede. Promuovere forme di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell'arte e della cultura di qualità attraverso la promozione dello spettacolo "dal vivo" e progettare nuove occasioni di operatività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme al rilancio della produzione artistica del nostro Paese;
- i) Curare pubblicazioni cinematografiche, edizioni video, editoriali, discografiche e fotografiche promuovendo l'istituzione di poli museali per incentivare la conoscenza di ogni forma di multimedialità tramite progetti nazionali ed europei di digitalizzazione 4.0;
- j) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- k) Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni;
- l) Promuovere la riforma dell'insegnamento culturale-artistico, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale, in piena e concreta sintonia con le esigenze del mondo del lavoro di settore progettando ed attuando iniziative dirette alla formazione e riqualificazione professionale nei vari settori delle arti e dello spettacolo, rispetto alla filiera di produzione artistica e tecnica;
- m) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante verso gli operatori artistici e tecnici dello spettacolo costituendo formule innovative per far confluire gli attori verso il mercato di nuovi standard produttivi e comunicativi. L'incontro con le eccellenze viene privilegiato intervenendo sui settori che riguardano: esibizione dal vivo, doppiaggio, speakering, lettura di audiolibri e registrazione di podcast, video performance (televisione, web e cinema). Con lo stesso impegno verso gli autori per fare spazio ai nuovi testi. L'Associazione intende quindi incentivare le nuove istanze favorendo la professionalità e preservando luoghi dove gli artisti possano sviluppare nuove collaborazioni. I settori coinvolgono le produzioni intorno a un focus tecnico di contaminazione dei linguaggi fra teatro e media per sviluppare un know-how che permetta al pubblico e ai giovani la comprensione degli ambienti e settori artistici attraverso una contestualizzazione più moderna e internazionale

3.4 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere e ingaggiare artisti professionisti, sia interni che esterni ad essa, per ottenere contributi e prestigio determinanti ai fini della riuscita degli scopi statutari, inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente nel rispetto delle leggi nei limiti delle normative vigenti.

Art. 4 - DURATA

4.1 La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 5 - SOCI

5.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri (nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità) senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità e religione, che accettino il presente Statuto e i relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità e tutela dei diritti inviolabili della persona.

5.2 È esclusa la temporaneità della vita associativa, fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

5.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5.4 I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali. La quota associativa non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

5.5 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni

5.6 I singoli Soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna.

Art. 6 - VOLONTARI

6.1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6.2. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. Non si considera volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

6.3. I sostenitori non sono volontari. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7 - LAVORATORI

7.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni

caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

8.1 Le richieste di ammissione a Socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

8.2 Con l'ammissione i Soci si impegnano ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

8.3 Le persone giuridiche che intendano diventare Socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

8.4 L'ammissione dei Soci richiedenti dovrà essere comunicata all'aspirante Socio e annotata nel Libro dei Soci, se con esito positivo, mentre in caso di esito negativo dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego di ammissione l'aspirante Socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci.

8.5 L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa o di un bollino (opzione) equivalente, applicabile su ognuna delle tessere emessa da Gruppo dei Giovani Artisti G.A.G. o dalle sue Associazioni convenzionate, affiliate e di cui è affiliata.

8.6 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale e, nell'esercizio del voto, vengono rappresentati dai genitori.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 La qualifica di Socio si perde:

- a) Per morosità o inadempienza al pagamento delle quote sociali ordinarie senza giustificato motivo. I Soci sospesi o esclusi potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
- b) Per espulsione;
- c) Per recesso e/o dimissioni;
- d) Per scioglimento dell'Associazione;
- e) Per causa di morte.

9.2 La perdita della qualifica di Socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

9.3 La misura disciplinare nei confronti di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione verso il Socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attentanti in qualunque modo al buon nome e andamento dell'Associazione;

9.4 Il Socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. In caso di recesso/dimissioni o espulsione, il Socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

9.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9.6 La sospensione è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza dei suoi membri ed è immediatamente esecutiva. Tali decisioni dovranno essere rese note al Socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del Socio dovrà essere riportata nel Libro dei Soci.

9.7 Avverso le decisioni di cui al punto precedente, i Soci, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono ricorrere al Presidente che, congiuntamente all'Assemblea dei Soci, delibererà definitivamente in merito.

Art. 10 - STRUTTURE E ORGANI

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Revisore legale dei conti, laddove eletto
- e) Organo di controllo, laddove eletto;

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto al voto secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

11.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di urgenza almeno 5 giorni dalla data richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

11.4 L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di Enti e Istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

11.5 L'Assemblea dei Soci:

- a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
- b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione. In caso di mancata approvazione del rendiconto, l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
- d) Nomina e revoca i componenti degli Organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Elege ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali Organi sociali;
- f) In mancanza del Revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;
- g) Approva i regolamenti e le modifiche allo Statuto;
- h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;
- i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- k) È regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti;
- l) È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno; in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata almeno entro 5 giorni dalla data di richiesta;
- m) Pubblicizza la convocazione dei Soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere la data, il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'Ordine del giorno;
- n) È presieduta dal Presidente, che propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'Ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente.

11.6 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli Organi:

- a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;
- b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Non sono ammesse deleghe;
- c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
- d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- e) Dei lavori dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo:

- a) È l'Organo esecutivo e amministrativo della Struttura di base ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi finalità artistiche;
- b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;
- c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;
- d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;
- e) Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.
- f) È convocato dal Presidente in via ordinaria (anche online) una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta;

12.2 Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'incarico.

12.3 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Delle Deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale Verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

12.4 Il Consiglio Direttivo:

- a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge tenuto conto anche dell'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;
- d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con doppia firma;
- e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea de Soci;
- f) Delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
- g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
- h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- i) E' tenuto a verbalizzare le sue decisioni
- j) Svolge ogni attività amministrativa ordinaria e straordinaria, se non demandata all'Assemblea

Art. 13 - IL PRESIDENTE

13.1 Il Presidente

- a) È il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi e in giudizio, personalmente o mediante i suoi delegati;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;
- c) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;

13.2 In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

13.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito Verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

13.4 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.5 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Art. 14 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

14.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. Il volontario non può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal

scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

14.2 I componenti degli Organi e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

14.3 L'Associazione può, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri consiglieri e associati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevalenza delle prestazioni volontarie e gratuite dei Soci nonché del rapporto tra lavoratori e volontari o lavoratori e Soci di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017

14.4 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, disciplinati da apposito regolamento ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

14.5 Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato, se non dalla legge diversamente disposto, quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299, 300 e collegati e successive integrazioni.

Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

15.1 Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci.

15.2 Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti (anche in riunione online) purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

15.3 Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, e in generale dalle Istituzioni, si seguono le direttive di competenza nel rispetto e nei limiti delle leggi.

Art. 16 – SCIoglimento

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.

16.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

17.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, comunque finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- j) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

17.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione.

17.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

17.4 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 18 - BILANCIO

18.1 L'anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

18.2 L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

18.3 Il bilancio, o rendiconto di cassa, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

18.4 L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

18.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

19.1 L'Assemblea dei Soci elegge l'organo di controllo nei casi previsti dalla Legge.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze a riguardo, fermi i requisiti professionali comunque richiesti dalla legge.

L'Organo resta in carica per quattro anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'Organo di controllo:

19.1.1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello Statuto;

19.1.2. verifica la correttezza della gestione in riferimento alla tenuta dei Libri Sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

19.1.3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

19.1.4. verifica se il bilancio consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

19.1.5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;

19.1.6. segnala situazioni che possano inficiare la continuità operativa con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;

19.1.7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;

19.1.8. individua aree di rischio e indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

19.1.9. monitora il perseguimento delle finalità sociali

19.1.10. verifica l'adeguatezza degli assetti amministrativi e la corretta gestione amministrativa

19.1.11. svolge ogni ulteriore attività che sia attribuita dalla legge alla sua competenza

19.1.12. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione nomina il Revisore legale dei Conti, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 117/2017. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, se sussistono in capo ai suoi componenti i requisiti di professionalità a tal fine prescritti dalla legge.

Art. 20 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

20.1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai Libri sociali obbligatori, ossia il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio direttivo che comunica all'interessato tempi e modi dell'accesso. Il Socio può estrarre copia, a sue spese, del libro delle Assemblee.

Art. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono valide le norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni), nel Codice Civile e nella legislazione vigente.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
21/4/23
Coi pagamenti F23/F24 di Euro

668/3
[Signature]